

S T A T U T O V I G E N T E	Articoli modificati S T A T U T O
<p>Art. 10 Esclusione del socio La Società ha il potere di disporre l'esclusione del Socio Privato nell'ipotesi in cui ricorra anche una soltanto delle seguenti situazioni (di seguito le "Cause di Esclusione"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - grave inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di servizio e dalla lex specialis di gara o comunque significativa e rilevante interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie; - perdita, da parte del Socio Privato dei requisiti vincolanti richiesti in sede di gara e necessari per l'esecuzione delle prestazioni accessorie; - insolvenza, da parte del Socio Privato o del soggetto che esercita il controllo sul Socio Privato, laddove per insolvenza si intende qualsiasi fatto tale da rendere applicabile la disciplina normativa in materia di fallimento ai sensi dell'art. 5, l. fall., ovvero la condizione di impotenza economica, nella quale l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente con normali mezzi solutori le proprie obbligazioni per il venir meno della liquidità finanziaria e della disponibilità di credito occorrenti per lo svolgimento della propria attività (la "Situazione di Insolvenza"); - risoluzione per inadempimento del contratto di servizio o comunque grave inadempimento da parte del Socio Privato alle obbligazioni assunte in sede di gara. <p>L'esclusione deve essere decisa con deliberazione dell'assemblea adottata con il voto della maggioranza del capitale sociale, senza considerare nel calcolo la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.</p> <p>L'esclusione deve essere tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione della esclusione al socio escluso. Ai fini del rimborso della partecipazione al socio escluso, i termini di cui all'articolo 2473 del Codice Civile decorrono a partire dalla data di spedizione</p>	<p>Art. 10 Esclusione del socio La Società ha il potere di disporre l'esclusione del Socio Privato nell'ipotesi in cui ricorra anche una soltanto delle seguenti situazioni (di seguito le "Cause di Esclusione"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - grave inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di servizio e dalla lex specialis di gara o comunque significativa e rilevante interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie; - perdita, da parte del Socio Privato dei requisiti vincolanti richiesti in sede di gara e necessari per l'esecuzione delle prestazioni accessorie; - insolvenza, da parte del Socio Privato o del soggetto che esercita il controllo sul Socio Privato, laddove per insolvenza si intende qualsiasi fatto tale da rendere applicabile la disciplina normativa in materia di fallimento ai sensi dell'art. 5, l. fall., ovvero la condizione di impotenza economica, nella quale l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente con normali mezzi solutori le proprie obbligazioni per il venir meno della liquidità finanziaria e della disponibilità di credito occorrenti per lo svolgimento della propria attività (la "Situazione di Insolvenza"); - risoluzione per inadempimento del contratto di servizio o comunque grave inadempimento da parte del Socio Privato alle obbligazioni assunte in sede di gara. <p>L'esclusione deve essere decisa con deliberazione dell'assemblea adottata con il voto della maggioranza del capitale sociale, senza considerare nel calcolo la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.</p> <p>L'esclusione deve essere tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione della esclusione al socio escluso. Ai fini del rimborso della partecipazione al socio escluso, i termini di cui all'articolo 2473 del Codice Civile decorrono a partire dalla data di spedizione</p>

<p>della comunicazione di esclusione. Si applica, per quanto qui non derogato, l'art. 2287 del Codice Civile. L'esclusione del Socio Privato, non potrà avere efficacia fino a quando non risultino individuati uno o più soci gestori mediante gara ad evidenza pubblica e tali soggetti abbiano rilevato la quota di proprietà del socio recedente. Il Socio Privato si impegna irrevocabilmente, ora per allora a cedere e trasferire tutte le partecipazioni detenute nella Società alle condizioni e ai termini risultanti dalla procedura ad evidenza pubblica. Qualora entro 360 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione, nessun altro aspirante socio e vincitore della gara ad evidenza pubblica sopra ricordata abbia provveduto a rilevare la quota del socio recedente (o escluso) e non si sia pervenuti alla individuazione di altro socio subentrante secondo le modalità previste nel comma precedente, l'esclusione avrà comunque efficacia e nei 30 giorni successivi la Società provvederà alla liquidazione della partecipazione del socio escluso alle condizioni di seguito previste. Per tutto il tempo necessario all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo socio privato, il Socio Privato è tenuto a garantire, ove possibile, l'esecuzione delle Prestazioni Accessorie, ovvero, a non impedire alla Società di adempiere in sua vece. Il valore delle partecipazioni del Socio Privato sarà determinato in proporzione al valore del patrimonio netto contabile, determinato in base ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, alla data della deliberazione (o decisione) di esclusione, dedotto il fondo di riserva straordinaria per la parte di utili ex art. 30, lett. b) punto (i) del presente Statuto riferito alla medesima data.</p>	<p>della comunicazione di esclusione. Si applica, per quanto qui non derogato, l'art. 2287 del Codice Civile. L'esclusione del Socio Privato, non potrà avere efficacia fino a quando non risultino individuati uno o più soci gestori mediante gara ad evidenza pubblica e tali soggetti abbiano rilevato la quota di proprietà del socio recedente. Il Socio Privato si impegna irrevocabilmente, ora per allora a cedere e trasferire tutte le partecipazioni detenute nella Società alle condizioni e ai termini risultanti dalla procedura ad evidenza pubblica. Qualora entro 360 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione, nessun altro aspirante socio e vincitore della gara ad evidenza pubblica sopra ricordata abbia provveduto a rilevare la quota del socio recedente (o escluso) e non si sia pervenuti alla individuazione di altro socio subentrante secondo le modalità previste nel comma precedente, l'esclusione avrà comunque efficacia e nei 30 giorni successivi la Società provvederà alla liquidazione della partecipazione del socio escluso alle condizioni di seguito previste. Per tutto il tempo necessario all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo socio privato, il Socio Privato è tenuto a garantire, ove possibile, l'esecuzione delle Prestazioni Accessorie, ovvero, a non impedire alla Società di adempiere in sua vece. Il valore delle partecipazioni del Socio Privato sarà determinato in proporzione al valore del patrimonio netto contabile, determinato in base ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, alla data della deliberazione (o decisione) di esclusione, dedotta la parte di riserva straordinaria costituita con gli utili accantonati ai sensi dell'art. 30, lett. b) punto (i) del presente Statuto riferito alla medesima data.</p>
<p>Art. 11 – Recesso del socio Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge. Il Socio Privato ha altresì diritto di recedere dalla Società qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del</p>	<p>Art. 11 – Recesso del socio Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge. Il Socio Privato ha altresì diritto di recedere dalla Società qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del</p>

<p>termine naturale ovvero per altra causa, dell'affidamento alla Società dei servizi oggetto del contratto di servizio con il Comune di Bologna.</p> <p>Il recesso dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione.</p> <p>Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione con mezzi idonei a garantire prova dell'avvenuto ricevimento all'organo di Amministrazione.</p> <p>La comunicazione dovrà essere spedita entro 30 giorni dal giorno in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso; - il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso. <p>Gli Amministratori dovranno comunicare agli altri soci ed annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.</p> <p>Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 C.C.</p> <p>In presenza di recesso, da parte di uno o più soci diversi dal Socio Pubblico, in forza della conclusione del periodo di conferimento e/o di attribuzione dei servizi oggetto della gara ad evidenza pubblica tramite il quale è stata assunta la qualità di socio, i predetti soci avranno diritto ad ottenere la liquidazione della Società.</p> <p>Il valore di liquidazione delle partecipazioni del socio receduto sarà determinato secondo quanto previsto dall'art. 2473 C.C. , dedotto il fondo di riserva straordinaria per la parte di utili ex art. 30, lett. b) punto (i) del presente Statuto riferito alla medesima data.</p>	<p>termine naturale ovvero per altra causa, dell'affidamento alla Società dei servizi oggetto del contratto di servizio con il Comune di Bologna.</p> <p>Il recesso dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione.</p> <p>Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione con mezzi idonei a garantire prova dell'avvenuto ricevimento all'organo di Amministrazione.</p> <p>La comunicazione dovrà essere spedita entro 30 giorni dal giorno in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso; - il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso. <p>Gli Amministratori dovranno comunicare agli altri soci ed annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.</p> <p>Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 C.C.</p> <p>In presenza di recesso, da parte di uno o più soci diversi dal Socio Pubblico, in forza della conclusione del periodo di conferimento e/o di attribuzione dei servizi oggetto della gara ad evidenza pubblica tramite il quale è stata assunta la qualità di socio, i predetti soci avranno diritto ad ottenere la liquidazione della propria quota di partecipazione nella Società.</p> <p>Il valore di liquidazione delle partecipazioni del socio receduto sarà determinato secondo quanto previsto dall'art. 2473 C.C. , dedotto l'importo della riserva straordinaria costituita con gli utili accantonati ai sensi dell'art. 30, lett.b) punto (i) del presente Statuto, riferito alla medesima data. esistente alla data di recesso.</p>
<p>Art. 12 – Decisione dei soci</p> <p>I soci decidono sulle materie riservate alla</p>	<p>Art. 12 – Decisione dei soci</p> <p>I soci decidono sulle materie riservate alla</p>

<p>loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina (salvo il diritto particolare del Socio Privato di cui all'art. 8, comma 2) degli Amministratori; c) la determinazione del compenso spettante a tutti gli amministratori, incluso quello dell'Amministratore Delegato, nel rispetto della vigente disciplina sul compenso degli amministratori delle società a partecipazione pubblica; d) la nomina (salvo il diritto particolare del Socio Privato di cui all'art. 8 comma 2) ed i compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; e) le modificazioni dello statuto; f) la fusione e la scissione; g) l'emissione di titoli di debito; h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; i) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; l) la proposta di ammissione a procedure concorsuali. m) l'approvazione del budget della Società proposto dall'organo amministrativo; n) la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda. <p>Le decisioni dei soci sono assunte in assemblea, salvo quanto disposto dall'art. 20 dello statuto.</p> <p>In ogni caso l'assemblea deve autorizzare,</p>	<p>loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina (salvo il diritto particolare del Socio Privato di cui all'art. 8, comma 2) degli Amministratori; c) la determinazione del compenso spettante a tutti gli amministratori, incluso quello dell'Amministratore Delegato, nel rispetto della vigente disciplina sul compenso degli amministratori delle società a partecipazione pubblica; d) la nomina (salvo il diritto particolare del Socio Privato di cui all'art. 8 comma 2) ed i compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; e) le modificazioni dello statuto; f) la fusione e la scissione; g) l'emissione di titoli di debito; h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; i) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; l) la proposta di ammissione a procedure concorsuali. m) l'approvazione del budget della Società proposto dall'organo amministrativo; n) la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda. <p>Le decisioni dei soci sono assunte in assemblea, salvo quanto disposto dall'art. 20 dello statuto.</p> <p>In ogni caso l'assemblea deve autorizzare,</p>
---	---

<p>fermo restando il rispetto delle previsioni di legge, le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni in società ed enti.</p> <p>Inoltre l'assemblea dei soci autorizza l'organo di amministrazione, ove tali operazioni non siano state previste nel budget e ferma restando la responsabilità del medesimo:</p> <p>(1) al compimento delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 200.000 (duecentomila);</p> <p>(2) al compimento delle operazioni di finanziamenti passivi e relative garanzie, aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 200.000(duecentomila);</p> <p>(3) all'acquisto e l'alienazione di beni immobili, per importi superiori ad Euro 200.000 (duecentomila);</p> <p>(4) all'acquisizione della gestione di nuovi servizi per importi superiori a € 100.000;</p> <p>(5) decisioni di transigere o agire in giudizio per importi superiori a 200.000 (duecentomila);</p> <p>(6) decisioni e voto nelle assemblee delle società partecipate.</p>	<p>fermo restando il rispetto delle previsioni di legge, le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni in società ed enti.</p> <p>Inoltre l'assemblea dei soci autorizza l'organo di amministrazione, ove tali operazioni non siano state previste nel budget e ferma restando la responsabilità del medesimo:</p> <p>(1) al compimento delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 200.000 (duecentomila);</p> <p>(2) al compimento delle operazioni di finanziamenti passivi e relative garanzie, aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 200.000(duecentomila);</p> <p>(3) all'acquisto e l'alienazione di beni immobili, per importi superiori ad Euro 200.000 (duecentomila);</p> <p>(4) all'acquisizione della gestione di nuovi servizi per importi superiori a € 100.000 ricompresi nell'ambito di operatività come definito dall'oggetto sociale per importi superiori a € 1.000.000 (unmilione), fermo restando il limite normativamente stabilito per la percentuale di fatturato derivante da attività non rientranti nel contratto di servizio con il Comune di Bologna;</p> <p>(5) decisioni di transigere o agire in giudizio per importi superiori a 200.000 (duecentomila);</p> <p>(6) decisioni e voto nelle assemblee delle società partecipate.</p>
<p>Art. 19 – Trasmissione atti ai soci</p> <p>La Società è tenuta ad inviare ai soci: il bilancio d'esercizio composto dai documenti previsti per legge.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci dovranno essere inviate, a cura dell'organo amministrativo, a titolo informativo, ai soci.</p>	<p>Art. 19 – Trasmissione atti ai soci</p> <p>La Società è tenuta ad inviare ai soci: il bilancio d'esercizio composto dai documenti previsti per legge; il budget dell'esercizio in corso, comprensivo del piano investimenti e dell'eventuale piano assunzioni.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci dovranno essere inviate, a cura dell'organo amministrativo, a titolo informativo, ai soci.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 30 – Utili di esercizio</p> <p>Gli utili netti, accantonata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono destinati come segue:</p> <p>a) quanto al 5% degli utili netti alla finalità esclusiva di manutenzione dei beni cimiteriali in concessione, tramite destinazione ad un apposito fondo di riserva straordinaria per il recupero e la conservazione dei beni cimiteriali in concessione conformemente alle previsioni del contratto di servizio;</p> <p>b) l'utile residuo distribuibile verrà ulteriormente accantonato alla riserva straordinaria per il recupero e la conservazione dei beni cimiteriali in concessione come segue:</p> <p>(i) da parte del socio Comune di Bologna in misura pari al 90% della quota degli utili teoricamente distribuibili e spettanti in relazione alle partecipazioni detenute, per la durata di 30 esercizi, in relazione all'interesse istituzionale alla manutenzione dei beni cimiteriali in concessione;</p> <p>(ii) da parte del Socio Privato in misura pari al 35% della quota degli utili teoricamente distribuibili in relazione alle partecipazioni detenute per l'esercizio 2013 e agli importi di seguito indicati per ciascun successivo esercizio di durata della concessione, come indicato in sede di gara quale "Offerta Economica" con riferimento al Business Plan facente parte dell'offerta medesima, impegnandosi altresì, in caso di incapienza della quota degli utili teoricamente distribuibili e spettanti in relazione alle partecipazioni detenute, ad</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 – Utili di esercizio</p> <p>Gli utili netti, dedotta una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono destinati come segue:</p> <p>a) quanto al 5% degli utili netti alla finalità esclusiva di manutenzione dei beni cimiteriali in concessione, tramite destinazione ad una apposito fondo di riserva straordinaria per il recupero e la conservazione dei beni cimiteriali in concessione conformemente alle previsioni del contratto di servizio;</p> <p>b) l'utile residuo distribuibile verrà ulteriormente accantonato alla riserva straordinaria per il recupero e la conservazione dei beni cimiteriali in concessione come segue:</p> <p>(i) da parte del socio Comune di Bologna in misura pari al 90% della quota degli utili teoricamente distribuibili e spettanti in relazione alle partecipazioni detenute, per la durata di 30 esercizi, in relazione all'interesse istituzionale alla manutenzione dei beni cimiteriali in concessione;</p> <p>(ii) da parte del Socio Privato in misura pari al 35% della quota degli utili teoricamente distribuibili in relazione alle partecipazioni detenute per l'esercizio 2013 e agli importi di seguito indicati per ciascun successivo esercizio di durata della concessione, come indicato in sede di gara quale "Offerta Economica" con riferimento al Business Plan facente parte dell'offerta medesima, impegnandosi altresì, in caso di incapienza della quota degli utili teoricamente distribuibili e spettanti in relazione alle partecipazioni detenute, ad</p>
--	--

<p>effettuare un versamento integrativo alla società per la differenza risultante per ciascun esercizio</p> <p>2014: euro 377.435,00; 2015: euro 440.090,00; 2016: euro 455.391,00; 2017: euro 468.722,00; 2018: euro 479.213,00; 2019: euro 477.660; 2020: euro 499.110,00; 2021: euro 522.216; 2022: euro 546.096,00; 2023: euro 570.772,00; 2024: euro 255.427,00; 2025: euro 258.355,00; 2026: euro 261.252,00; 2027: euro 264.104,00; 2028: euro 266.890,00; 2029: euro 269.588,00; 2030: euro 272.164,00; 2031: euro 274.578,00; 2032: euro 276.774,00; 2033: euro 278.678,00; 2034: euro 280.188,00; 2035: euro 277.793,00; 2036: euro 274.322,00; 2037: euro 269.441,00; 2038: euro 262.647,00; 2039: euro 253.136,00; 2040: euro 239.050,00; 2041: euro 217.256,00; 2042: euro 179.913,00).</p> <p>Gli utili destinati a Riserva straordinaria per il recupero e la conservazione dei beni cimiteriali in concessione potranno essere utilizzati esclusivamente a tale fine, tenendone separata evidenza contabile e, addivenendosi allo scioglimento della Società, per la parte eventualmente non utilizzata, saranno attribuiti al Comune di Bologna in base alle quote di cui al precedente punto (i) e al Socio Privato in base alle quote di cui al precedente punto (ii), mentre per la parte utilizzata resteranno definitivamente acquisiti al patrimonio comunale gli utili di cui al precedente punto (i), mentre gli utili di cui al precedente punto (ii) saranno suddivisi fra i soci in proporzione</p>	<p>effettuare un versamento integrativo alla società per la differenza risultante per ciascun esercizio</p> <p>2014: euro 377.435,00; 2015: euro 440.090,00; 2016: euro 455.391,00; 2017: euro 468.722,00; 2018: euro 479.213,00; 2019: euro 477.660; 2020: euro 499.110,00; 2021: euro 522.216; 2022: euro 100.000,00; 2023: euro 100.000,00; 2024: euro 100.000,00; 2025: euro 100.000,00; 2026: euro 381.616,00; 2027: euro 384.468,00; 2028: euro 387.254,00; 2029: euro 389.952,00; 2030: euro 392.528,00; 2031: euro 394.942,00; 2032: euro 397.138,00; 2033: euro 399.042,00; 2034: euro 400.552,00; 2035: euro 398.157,00; 2036: euro 394.686,00; 2037: euro 389.805,00; 2038: euro 383.011,00; 2039: euro 373.500,00; 2040: euro 359.414,00; 2041: euro 337.620,00; 2042: euro 300.277,00).</p> <p>Gli utili destinati a La Riserva straordinaria per il recupero e la conservazione dei beni cimiteriali in concessione potranno potrà essere utilizzata esclusivamente a tale fine, tenendone separata evidenza contabile e dandone evidenza nei documenti allegati al bilancio di esercizio e, addivenendosi allo scioglimento della Società, per la parte eventualmente non utilizzata, sarà anno attribuita al Comune di Bologna in base alle quote di cui al precedente punto (i) e al Socio Privato in base alle quote di cui al precedente punto (ii), mentre per la parte utilizzata resterà anno definitivamente acquisita al patrimonio comunale la parte</p>
---	--

<p>alle rispettive partecipazioni.</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.</p>	<p>della Riserva straordinaria costituita dagli utili di cui al precedente punto (i), mentre la parte della Riserva straordinaria costituita dagli utili di cui al precedente punto (ii) saranno suddivisa fra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.</p>
---	---